



Sentenza n. 125 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti
decisione del 18 giugno 2024, deposito del 15 luglio 2024
comunicato stampa del 15 luglio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 13 del 2024

parole chiave:

EDILIZIA – URBANISTICA – TITOLI EDILIZI – DOPPIA CONFORMITÀ

disposizione impugnata:

- art. 135, comma 7, della [legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1](#)

disposizioni parametro:

- art. 3 della [Costituzione](#);
- artt. 4 e 8 del [d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2008, che disciplina la possibilità di ottenere concessioni edilizie in sanatoria per opere realizzate abusivamente.

Più in particolare, la disposizione censurata consente di ottenere la sanatoria «quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente». In altri termini, la norma impugnata consentirebbe il rilascio della concessione in sanatoria **anche in assenza della conformità alle norme urbanistiche vigenti al momento di realizzazione dell'intervento edilizio**.

Secondo il Tribunale rimettente, una simile previsione violerebbe il **principio statale della "doppia conformità"**, in base al quale il rilascio della concessione in sanatoria è possibile solo «se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» (art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»).

In questo modo, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto i profili del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, e degli artt. 4

e 8 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che subordinano l'esercizio della potestà legislativa provinciale al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

La Corte costituzionale ha osservato come la Provincia autonoma di Trento sia effettivamente titolare di competenza legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, ai sensi dell'art. 8, numero 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Tuttavia, l'esercizio di tale competenza **deve avvenire in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali**, come prescritto dall'art. 4 dello stesso Statuto.

Al riguardo, la Corte ha ribadito che il principio della “doppia conformità”, «“nel delimitare

presupposti e limiti della sanatoria, riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia e, in quanto riconducibile alle **norme fondamentali di riforma economico-sociale**”, **vincola anche la potestà legislativa di regioni ad autonomia speciale a cui sia riconosciuta, a livello statutario, una competenza primaria in materia urbanistica**».

Pertanto, la disposizione provinciale impugnata, consentendo la sanatoria di opere conformi alle norme urbanistiche vigenti al momento della presentazione della domanda, ma non necessariamente a quelle vigenti al momento della realizzazione dell'opera, introduce una **deroga illegittima al principio statale della “doppia conformità”**, a cui devono conformarsi tanto le regioni a statuto ordinario, quanto le regioni a statuto speciale.

Né avrebbe rilievo, come invece sostenuto dalla Provincia autonoma, che la normativa locale risponda alla particolare realtà del territorio trentino, dove l'abusivismo edilizio ha dimensioni “contenute” rispetto ad altre regioni italiane. Il principio della “doppia conformità”, infatti, mira a tutelare l'effettività della disciplina urbanistica **su tutto il territorio nazionale**, indipendentemente dalla gravità del fenomeno dell'abusivismo in singole aree.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione provinciale impugnata per contrasto con lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dichiarando assorbite le ulteriori questioni sollevate con riferimento all'art. 3 Cost.

Andrea Giubilei